



FORMAZIONE GENERALE STUDENTI FREQUENTANTI PCTO

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA

ART. 5 (D. INTERMINISTERIALE 3.11.2017 N. 195);

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART 2, COMMA 1, D. LGS. 9.04.2008 N. 81

PRINCIPI COSTITUZIONALI

- **Art 32:** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
- **Art. 35:** La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoratore.
- **Art 41:** L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

ART. 2087 CODICE CIVILE

- Il datore di lavoro ha l'**obbligo** di *«adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- **D LGS 19.09.1994 n. 626** da attuazione alle direttive comunitarie per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE), per l'uso delle attrezzature di lavoro (89/655/CEE), per le attrezzature munite di videoterminali (90/270/CEE), per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (89/654/CEE), per la movimentazione manuale dei carichi (90/269/CEE), per l'esposizione ad agenti cancerogeni (90/394/CEE), per l'esposizione ad agenti biologici (90/679/CEE).
- **D.M. 382/1998**, regolamento che individua le particolari esigenze di sicurezza degli istituti di istruzione ed educazioni
- **D LGS 81/2009**, su delega della legge 123/2007, modificato dal d lgs 106/2009 e da successive disposizioni normative

ART. 2 T.U. DEFINIZIONI LAVORATORE

- **LAVORATORE:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari;
- **EQUIPARATI AL LAVORATORE:** socio lavoratore di cooperativa o società anche di fatto; associato in partecipazione; soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'alternanza scuola-lavoro; **L'ALLIEVO**.....; i volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco, della protezione civile e servizio civile;

LE MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

- L'art. 2, comma 1, lettera a) d lgs n- 81 del 9.04.2008 **EQUIPARA AL LAVORATORE** *«L'ALLIEVO di istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione».*
- La Carta dei diritti e doveri degli studenti prevede **il diritto degli studenti di ricevere una formazione generale ed una formazione specifica** idonea in a garantire la realizzazione di esperienze di apprendimento

ART. 2 T.U. DEFINIZIONI DATORE DI LAVORO

PUBBLICO

- il **Dirigente** con poteri di gestione, che **ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- il **preposto** ad un ufficio con autonomia gestionale indicato dall'Organo di Vertice, che **SOVRINTENDE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA** e gestisce l'esecuzione delle direttive ricevute **CONTROLLANDONE** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa;
- l'**Organo di Vertice** stesso

PRIVATO

- Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA

ART. 2 T.U. DEFINIZIONI

- **INFORMAZIONI:** attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **ADDESTRAMENTO:** attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuali e le procedure di lavoro;
- **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione della politica aziendale per la salute e sicurezza ed idoneo a prevenire reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ART. 2 T.U. DEFINIZIONI

- **ORGANISMI PARITETICI:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro maggiormente più rappresentativi per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività delegata o assegnata.
- **RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

L' INSIEME DI PERSONE, ATTIVITA' E MEZZI NECESSARI PER EVITARE O DIMINUIRE IL RISCHIO PROFESSIONALE PER I LAVORATORI

- **RESPONSABILE DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

persona designata dal datore di lavoro, in possesso dei requisiti professionali specifici, che coordina il servizio di prevenzione e protezione dei rischi

- **ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

- **MEDICO COMPETENTE**

Medico in possesso di: specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione ex art. D. lgs 55 d lgs 277/91; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

IL TU SI APPLICA

- IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ (PUBBLICO O PRIVATO) E PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO, TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E DEL LUOGO DI LAVORO

TUTELA

- 1. **VALUTAZIONE DEI RISCHI**, in rapporto alla probabilità di verifica ed alla gravità del danno (infortunio, malattia professionale, malattia aspecifica)
- 2. **ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI** da infortunio, da movimentazione di carichi, chimico (sostanze inquinanti trasmesse attraverso gas, vapori, aerosol), fisico (per rumore, microclima, illuminazione, radiazione ottiche, campi elettromagnetici, vibrazioni, videoterminali) da movimentazione manuale dei carichi (cervicalgie, lombalgie), biologico (batteri, funghi, muffe, virus, parassiti), da stress da lavoro correlato (ansia, turni di lavoro)
- 3. **PREVENZIONE** (riduzione dei tempi di esposizione al pericolo, del lavoro monotono, degli agenti chimici, fisici e biologici; priorità protezione collettiva)
- 4. **ORGANIZZAZIONE** (Informazione, formazione, consultazione, partecipazione ed istruzione ai lavoratori; segnali di avvertimento e sicurezza; manutenzione ambienti, attrezzature, macchine, impianti e dispositivi di sicurezza; segnali di avvertimento e sicurezza)

PREVENZIONE

- **PRIMARIA: alla sorgente** (eliminazione della sostanza nociva, modifica organizzativa del lavoro e del processo produttivo); **sull'uomo** (dispositivi di protezione, misure organizzative, chiusura in cabina); **sulla propagazione** (aspirazione, ventilazione, modifica organizzativa)
- **SECONDARIA: ricerca di alterazioni prima della malattia attraverso LA SORVEGLIANZA SANITARIA** che attua accertamenti sanitari **PREVENTIVI** (prima dell'assunzione attraverso la certificazione di idoneità psicofisica) o **PERIODICI** (attraverso visite di controllo).

INFORTUNIO, DANNO E MALATTIA

- **INFORTUNIO** Incidente da cui derivi la morte o l'invalidità permanente o temporanea
- **DANNO** lesione fisica o psichica con riduzione dello stato di benessere psico fisico
- **MALATTIA** compromissione dell'equilibrio psico fisico comportante l'invalidità (temporanea o permanente) o la morte del lavoratore e direttamente collegata all'attività (**PROFESSIONALE**) o ad uno dei fattori presenti nell'ambiente di lavoro (**ASPECIFICA**)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

- 1. Valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**).
- 2. Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (**RSPP**)

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI

1. Nominare, ove necessario, il medico competente.
2. Designare i lavoratori incaricati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed imminente, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza (pronto soccorso ed antincendio)
3. Fornire i dispositivi di sicurezza.
4. Nominare, se necessario, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
5. Fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (**DPI**)

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizione aziendale in materia di salute e sicurezza e di uso dei DPI
2. Segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI nonché di ogni altra situazione di pericolo
3. Frequentare appositi corsi di formazione

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

1. Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.
2. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.
3. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza.
4. Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di macchine, impianti, dispositivi
5. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
6. Non compiere di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
7. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
8. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI ED INSTALLATORI

- **PROGETTISTI:** Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezioni rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- **FABBRICANTI E FORNITORI:** Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso delle attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle normative vigenti. In caso di locazione finanziaria i beni devono essere accompagnati dalla attestazione di sicurezza.
- **INSTALLATORI E MONTATORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE DI LAVORO O ALTRI MEZZI TECNICI:** devono rispettare le norme di salute e sicurezza sul lavoro e secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti.

CONTRATTO DI APPALTO DI OPERA E DI SOMMINISTRAZIONE

IL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLE IMPRESE APPALTATRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI:

1. Verifica l'idoneità tecnico professionale;
2. Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici;
3. Promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi i prevenzione e protezione dai rischi (**RISCHI INTERFERENZE**) elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (**DUVRI**). Non si intendono compresi i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o del lavoratore autonomo.

Deroghe: Servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali e attrezzature, lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE UTILIZZATO DAL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro:

- 1. Organizza ed Istituisce il servizio di prevenzione e protezione (SPP)** che deve essere **interno** all'azienda nelle industrie a rischio rilevante, nelle industrie estrattive o strutture di ricovero e cura con più di 50 dipendenti o nelle industrie con più di 200 lavoratori, nelle centrali termoelettriche, negli impianti di radioprotezione e per la fabbricazione di esplosivi.
- 2. Designa gli addetti e i responsabili dei servizi**, con capacità e requisiti professionali adeguati ed in numero sufficiente.

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Individua i fattori di rischio;
2. Elabora le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo;
3. Elabora le procedure di sicurezza;
4. Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. Partecipa alle consultazioni in materia
6. Fornisce informazioni ai lavoratori
7. E' tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi conosciuti nell'esercizio delle funzioni

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SVOLTO DAL DATORE DI LAVORO

- E' possibile in generale per le aziende con meno di 200 lavoratori, per az artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori), per aziende nella pesca (fino a 20 lavoratori), per aziende agricole e zootecniche (fino a 10 lavoratori).
- Non è possibile nei casi in cui l'SPP debba essere interno all'azienda.
- Il Datore di Lavoro deve frequentare corsi di formazione ed aggiornamento periodici

RIUNIONE PERIODICA SPP

- **Almeno 1 volta all'anno** o in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.
- **PARTECIPANO:** Il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico competente, l'RLS
- **OGGETTO:** DVR, andamento di infortuni, malattie professionali, sorveglianza sanitaria; criteri di scelta, caratteristiche ed efficacia dei DPS; programmi di informazione e formazione.

Nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi e obiettivi di miglioramento della sicurezza.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore abbia un'adeguata:

- **INFORMAZIONE** sui rischi anche specifici per la salute e sicurezza, sulle procedure di primo soccorso ed emergenza, sui nominativi degli incaricati di primo soccorso e prevenzione incendi; sui pericoli connessi all'uso di sostanze pericolose; sulle misure ed attività di protezione adottate.
- **FORMAZIONE IN GENERALE** (per i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti-doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza) e **SPECIFICA** del settore o comparto di appartenenza all'azienda.
- **AGGIORNAMENTO** periodico ed in occasione di una evoluzione dei rischi o dell'insorgere di nuovi rischi.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

IL Datore di Lavoro deve informare i lavoratori ed in maniera comprensibile

1. Sui rischi per la sicurezza e la salute collegati alla specifica attività e le relative norme e disposizioni aziendali;
2. Sulle misure di prevenzione e protezione;
3. Sulle sostanze pericolose;
4. Sul RSPP e sul medico competente
5. Sulle misure di pronto soccorso, antincendi e di evacuazione
6. Sui lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il Datore di Lavoro deve **FORMARE** i lavoratori:

1. In modo adeguato anche in riferimento alle specifiche mansioni svolte;
2. Durante l'orario di lavoro;
3. Con periodicità;
4. Al momento: dell'assunzione, del mutamento di mansione svolta, del cambio di attrezzature, sostanze e tecnologie;
5. In modo particolare: l'RLS, gli addetti al primo soccorso, alle emergenze, ecc

SOGGETTI 81/08**Datore di Lavoro
autonomato RSPP****Responsabile Servizio
Prevenzione Protezione
RSPP - non DDL****Addetto SPP****Rappresentante
Lavoratori Sicurezza
RLS (RLST)****Dirigenti****Preposti****Addetti Prevenzione
Incendi****(rischio elevato-medio-basso)****Addetti Pronto
Soccorso (gruppo A- B)****Lavoratori - generale****LEGGI**D.Lgs. 81/08 Art. 34
(D. 16.01.97 M.Lavoro-Sanità)D. Lgs. 195/2003
Accordo Stato – Regioni

D.Lgs. 195/2003

D.Lgs. 81/08
Art. 37 e 48

D.Lgs. 81/08 Art. 15

D.Lgs. 81/08 Art. 37 com 7

D.Lgs. 81/08 Art. 46
D.M. 10.03.98 Min. InternoD.Lgs. 81/08 Art. 45
Decreto 388/2003

D.Lgs. 81/08 Art. 37 e 38

DURATA**16 - 48** ore (c.2)
aggiornamenti (c.3)Mod. A **24**
Mod.B da **12** a **68** Mod.C **24**
aggiornamenti

Come sopra no C

32 ore
aggiornamento**16** ore aggiornamento**8** ore aggiornamenti**16 - 8 - 4** ore**16-12** ore
4 ore ogni 3 anni**4** ore generale + **4-8-12** ore specifiche

SORVEGLIANZA SANITARIA

- **EFFETTUATA** dal medico competente, nei casi previsti o su richiesta del lavoratore accolta dal medico competente.
- **COMPRENDE:** la visita medica **PREVENTIVA** o **PERIODICA**; l'accertamento dell'**IDONEITÀ** alla mansione specifica sia in occasione del cambio di mansione, sia in fase preassuntiva, sia precedente alla ripresa del lavoro in caso di assenza superiore a 60 giorni; l'accertamento dello stato di gravidanza o dell'assenza di condizioni di alcool dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
- **SONO ALLEGATI** alla cartella sanitaria e si concludono con il giudizio: di idoneità totale o parziale (con prescrizioni o limitazioni), di inidoneità temporanea o permanente.
- È oggetto di informazione ai lavoratori ed al RLS

IL MEDICO COMPETENTE

- Collabora con il Datore di Lavoro ed SPP per le misure di tutela;
- Effettua le visite mediche;
- Visita gli ambienti lavorativi e partecipa alla riunione tenute con il Datore di Lavoro e l'RSPP almeno 1 volta all'anno con l'RSPP;
- Predisporre la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
- Collabora con il Datore di Lavoro per organizzare il Pronto Soccorso;
- Collabora all'attività di informazione, formazione e promozione della salute;
- Comunica i risultati collettivi anonimi nella riunione periodica.

GESTIONE DELLE EMERGENZE DISPOSIZIONI GENERALI E LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE (DM10.03.1998) DISPOSIZIONE DI PRONTO SOCCORSO (DM 388/2003)

IL DATORE DI LAVORO, tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda:

1. Organizza i rapporti con l'esterno (Vigili del Fuoco, Ospedali, ecc) per il primo soccorso, salvataggio, antincendio e gestione delle emergenze;
2. Designa i lavoratori addetti alle emergenze. **I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;**
3. Programma e prende i provvedimenti necessari in caso di pericolo grave che non può essere evitato;
4. Indica ai lavoratori le misure da adottare;
5. Garantisce la presenza di mezzi di estinzione.

DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

IL LAVORATORE

1. Si può allontanare dal posto di lavoro o da una zona pericolosa.
2. Non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
3. Nell'impossibilità di contattare il superiore gerarchico può prendere le misure necessarie per evitare le conseguenze e non può subire pregiudizio da tale azione, salvo che non abbia commesso una grave negligenza.

PRIMO SOCCORSO

IL DATORE DI LAVORO:

1. Predispone il piano di primo soccorso;
2. Organizza la squadra di primo soccorso;
3. Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra;
4. Garantisce la presenza ed il controllo periodico delle cassette di Primo Soccorso, dotate di quanto necessario secondo la natura dei rischi.

PREVENZIONE INCENDI

IL DATORE DI LAVORO:

1. Predisporre il piano di Emergenza (se previsto);
2. Organizza la squadra di emergenza (prevenzione incendi ed evacuazione);
3. Designa e forma i lavoratori addetti alla squadra;
4. Effettua le esercitazioni di evacuazione (se previste);
5. Garantisce la presenza ed il controllo periodico dei presidi antincendio.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (RLS)

L'RLS viene eletto:

- a) All'interno o nell'ambito territoriale di comparto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti
- b) Nell'ambito delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) per le aziende con più di 15 dipendenti
- c) NUMERO: 1 fino a 200 dipendenti, 3 da 201 a 1000 dipendenti; 6 oltre 1000 dipendenti

ATTRIBUZIONI DEL RLS

1. Accede ai luoghi di lavoro;
2. Viene consultato sulla valutazione e sulla prevenzione dei rischi; sulla designazione degli addetti al SPP, antincendio, al primo soccorso, all'evacuazione e del medico competente; sulla formazione;
3. Riceve formazione, informazione e documentazione sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione rischi, sulle sostanze pericolose, macchine ed impianti, sull'ambiente di lavoro, ecc;
4. Formula proposte e promuove l'elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione;
5. Fa osservazioni all'Organo di Vigilanza in occasione delle visite;
6. Partecipa alle riunioni periodiche;
7. Segnala al RSPP i rischi individuati.

ASSISTENZA

- **INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni Lavoro)**, eroga prestazioni periodiche economiche, sanitarie ed integrative ai lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale; svolge attività di assistenza, promozione informazione e formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; esegue le prime verifiche ed il primo collaudo dove previsto.
- **UOPSAL (Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro)** delle Aziende USL, con compiti di informazione, formazione ed assistenza diretti ai lavoratori e alle aziende relativamente ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e alle modalità con le quali è possibile ridurli o eliminarli.

VIGILANZA

- **UOPSAL (Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro)** delle Aziende USL, con compiti promozione della salute e di vigilanza, in questo contesto, su loro iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, possono **verificare**: le caratteristiche strutturali ed organizzative degli ambienti nei quali si svolge l'attività lavorativa; le attrezzature di lavoro; i fattori di rischio legati agli agenti fisici, all'uso di sostanze pericolose agli agenti biologici che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni; alle atmosfere esplosive; il rispetto delle norme da parte dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti; gli obblighi connessi ai contratti di appalto, di opera, di somministrazione; l'adeguatezza della formazione, informazione, addestramento dei lavoratori.

VIGILANZA

- **UOIA (Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche)** hanno il compito di verificare gli impianti (elettrici, di acqua, di sollevamento, ecc.); di verificare, su richiesta, lo stato di conformità e di manutenzione degli impianti; di svolgere attività di informazione diretti ai lavoratori e ai cittadini per trasmettere conoscenze relative ai rischi ed ai pericoli legati all'uso degli impianti ed alle modalità di controllarli.
- **DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO** (Ex Ispettorato del Lavoro) che si occupa prevalentemente della vigilanza degli aspetti contributivi in generale e di sicurezza di alcuni comparti;
- **VIGILI DEL FUOCO:** Organo di vigilanza ed Ente competente in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio.
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA**, competente per i reati penali.

ISPEZIONE

- **INIZIO:** Segnalazione, delega della Procura, programmazione;
- **OGGETTO:** documentazione, macchinari, impianti, lavorazioni, ambiente di lavoro;
- **ESITO:** a) **Positivo; Positivo con verbale di indicazione** di miglioramenti nei termini indicati e successiva ispezione per verifica attuazione misure; **Negativo con verbale di provvedimenti** anche sanzionatori e termine di esecuzione con successiva verifica di attuazione delle prescrizioni;
- **CONCLUSIONE:** alla prima ispezione se positiva senza prescrizione; al pagamento dell'ammenda ed esecuzioni delle disposizioni negli altri casi.

SANZIONI

(ARRESTO, AMMENDA, SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA)

- PER IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE;
- PER IL PREPOSTO;
- PER I PROGETTISTI, I FABBRICANTI, I FORNITORI E GLI INSTALLATORI;
- PER IL MEDICO COMPETENTE;
- PER I LAVORATORI;
- PER I COMMITTENTI, I RESPONSABILI DEI LAVORI ED I COORDINATORI DELLA SICUREZZA.

PIRAMIDE DELLA SICUREZZA



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)